



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19108

Data: 31/12/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 26/12/2019 relativo all'incontro (15664) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Caldaro (BZ) il 26/12/2019 tra SV Kaltern Caldaro U17 (042) e HC Pieve di Cadore U17 (029).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi degli artt.30 e 52, n.2 del Regolamento di Giustizia .

D) Motivazione:

Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)

Il Giudice Sportivo

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l'incontro in questione, non è stato disputato a causa dell'assenza della squadra ospite;
- considerate le giustificazioni addotte in merito al mancato arrivo della squadra HC Pieve di Cadore da un accompagnatore della squadra ospite, giunto, unitamente a due giocatori della propria compagine, con mezzi propri allo stadio di Caldaro poco prima dell'orario fissato per l'inizio della gara;
- ritenuto, in particolare, che la riferita circostanza di un guasto meccanico subito dal furgone adibito al trasporto dei giocatori nei pressi di Trento, che avrebbe impedito la prosecuzione del viaggio e quindi il raggiungimento dello stadio di Caldaro per la disputa della partita, non appare supportata da elementi di prova oggettivi;
- considerato altresì che nei giorni antecedenti l'incontro la società HC Pieve di Cadore aveva inutilmente chiesto alla società altoatesina lo spostamento della data fissata in calendario per la disputa della gara e che, da ultimo, con comunicazione via e-mail dd. 22.12.2019 l'Ufficio Campionati Hockey, di fronte al mancato accordo tra le due società interessate, aveva confermato la data già programmata del 26.12.2019 per lo svolgimento della partita in località Caldaro (BZ);
- ritenuto, conseguentemente, che a fronte della mancata disputa della gara prevista in calendario per la data del 26.12.2019, per assenza della squadra ospite, debba decretarsi la perdita della gara a tavolino a carico della squadra HC Pieve di Cadore – Categoria Under 17;
- ritenuto tuttavia che non si debba dare luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari, considerato che i ripetuti tentativi di ottenere uno slittamento della data dell'incontro condotti dalla società in difetto già nelle precedenti settimane possano valere quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia;
- ciò premesso, visti gli art.30 e 52, n.2 del Regolamento di Giustizia

infligge



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2019-2020**

alla società HC Pieve di Cadore – Categoria Under 17 la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi